

Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.

CAPO II

Inserimento lavorativo delle persone con disabilità

Art. 36

(Promozione dell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità)(9)

1. In attuazione dei principi della legge 68/1999 e in conformità con quanto previsto dalla legge regionale 41/1996, la Regione promuove la realizzazione del diritto al lavoro delle persone con disabilità, sostenendone l'inserimento, l'integrazione lavorativa e l'autoimprenditorialità attraverso i servizi per l'impiego, le politiche formative e del lavoro e le attività di collocamento mirato, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi.

(10)

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) sostiene l'utilizzo di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa, tenendo conto delle competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni delle persone con disabilità;

b) promuove la cultura dell'integrazione professionale e della stabilizzazione lavorativa delle persone con disabilità anche attraverso progetti concertati con i soggetti competenti in materia e i datori di lavoro pubblici e privati;

c) sostiene la personalizzazione degli interventi di formazione delle persone con disabilità per un più efficace inserimento al lavoro.

(1)(3)(11)

3. Gli obiettivi e le priorità di intervento per la promozione dell'inserimento al lavoro delle persone con disabilità, declinati anche attraverso apposite linee guida organizzative e metodologiche, sono realizzati in una logica di sistema integrato tra

tutti gli enti, le istituzioni e i servizi deputati a garantire il diritto alla formazione e al lavoro e alla piena integrazione delle persone con disabilità, valorizzando il ruolo del terzo settore.

(12)

3 bis. Al fine di garantire la corretta applicazione della legge 68/1999, la Regione definisce:

a) i criteri generali e i requisiti delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;

b) le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 39, con particolare riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l'integrazione lavorativa;

c) le tipologie dei percorsi personalizzati di inserimento lavorativo di cui al comma 2, lettera a), nonché le relative spese ammissibili ai finanziamenti;

d) i requisiti professionali degli operatori per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e i relativi percorsi formativi;

e) con regolamento regionale, le procedure relative al rilascio di autorizzazione agli esoneri parziali di cui all'articolo 5, comma 7, della legge 68/1999;

f) con regolamento regionale, i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999;

g)

(ABROGATA)

h) le modalità di funzionamento e i compiti dei comitati tecnici di cui all'articolo 38;

i) ogni altro atto programmatico o di indirizzo finalizzato alla realizzazione della legge 68/1999, per quanto di competenza regionale.

(2)(4)(5)(6)(7)(8)(13)

Note:

1 Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.

2 Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 63, L. R. 17/2008

3 Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

4 Comma 3 bis sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

5 L'abrogazione del comma 63 dell'art. 10, L.R. 17/2008, disposta erroneamente dall'art. 34, comma 1, lett. d), L.R. 13/2015, si intende non produttiva di effetti a carico del comma 3bis del presente articolo.

6 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 3 bis da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006 nel testo modificato da art. 31, comma 1, L. R. 13/2015

7 Parole aggiunte alla lettera e) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera a), L. R. 24/2016

8 Parole aggiunte alla lettera f) del comma 3 bis da art. 8, comma 2, lettera b), L. R. 24/2016

9 Rubrica dell'articolo modificata da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

10 Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

11 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 17/2020

12 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 17/2020

13 Lettera g) del comma 3 bis abrogata da art. 26, comma 1, lettera e), L. R. 17/2020

Art. 37

(ABROGATO)

(3)

Note:

- 1** Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12, della presente legge.
- 2** Integrata la disciplina del comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 6/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 31, comma 1, L. R. 13/2015
- 3** Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera e), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Art. 38

(Servizi del collocamento mirato)(2)(5)

1. Per l'attuazione sul territorio delle funzioni e dei compiti relativi all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nell'ambito dei Servizi pubblici per l'impiego regionali, operano i Servizi del collocamento mirato che, oltre agli adempimenti finalizzati all'avviamento lavorativo e al rispetto degli obblighi di cui alla legge 68/1999, provvedono:

a) alla progettazione e realizzazione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone con disabilità all'interno della rete integrata dei servizi, anche avvalendosi della sottoscrizione di apposite convenzioni con i Servizi di integrazione lavorativa di cui all'articolo 14 bis della legge 41/1996 ovvero con altri Servizi pubblici idonei allo svolgimento di detta attività;

b) alla consulenza specialistica alle imprese per le finalità di cui all'articolo 36 e in particolare per rendere efficaci i percorsi di inserimento lavorativo di cui alla lettera a);

c) alla diffusione delle opportunità previste per le imprese in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

d) alla sperimentazione, di concerto con i servizi sociosanitari, di progettualità innovative in tema d'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. Nell'ambito dei Servizi del collocamento mirato operano i comitati tecnici per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con compiti relativi alla valutazione delle

capacità globali, alla definizione degli strumenti delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità. Le predette funzioni sono svolte in raccordo con la commissione sanitaria di accertamento della disabilità.

Note:

1 Le disposizioni di cui al comma 1, lettera e) entrano in vigore l'1 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 79, comma 12 della presente legge.

2 Articolo sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

3 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 36, comma 5, L. R. 13/2015

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 20/2018 , a decorrere dall'1/10/2018, come disposto dall'art. 12, c. 3, L.R. 20/2018.

5 Articolo sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 38 bis

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 64, L. R. 17/2008

2 Articolo abrogato da art. 34, comma 1, lettera f), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.

Art. 39

(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità)(1)

1. Per le finalità di cui all'articolo 36 è istituito il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità.

2. Il Fondo è alimentato:

- a)** dagli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15 della legge 68/1999;
- b)** dai contributi esonerativi di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 68/1999;
- c)** dai conferimenti di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati;
- d)** da somme stanziare dalla Regione.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36, comma 3 bis, il Fondo è destinato a sostenere il collocamento mirato delle persone con disabilità attraverso azioni finalizzate all'inserimento e all'integrazione lavorativa, in particolare, attraverso:

- a)** interventi volti a sostenere l'assunzione e la stabilizzazione occupazionale, l'attivazione di tirocini, la realizzazione e l'adeguamento del posto di lavoro, l'accessibilità e la rimozione delle barriere che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro, la realizzazione di percorsi personalizzati, l'attuazione di progetti innovativi finalizzati all'inserimento lavorativo, lo svolgimento di attività di tutoraggio, anche con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, lo svolgimento di attività di formazione e l'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità;
- b)** progetti sperimentali elaborati dagli enti individuati dalla legge 68/1999, relativi alle persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
- c)** specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli organismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999.

(2)(4)

3 bis. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità di concessione degli interventi di cui al comma 3 che abbiano natura contributiva.

(3)

Note:

- 1** Articolo sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
- 2** Comma 3 sostituito da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 24/2016
- 3** Comma 3 bis aggiunto da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 24/2016
- 4** Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 28, comma 1, L. R. 17/2020

Art. 40

(Validazione delle convenzioni per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità)(5)

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, possono essere stipulate convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.

(1)(3)

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per il lavoro, definisce con propria deliberazione i criteri per la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, disciplinando in particolare:

a) il coefficiente minimo di calcolo del valore unitario delle commesse che può essere determinato dalle convenzioni;

b) i limiti quantitativi massimi di copertura della quota d'obbligo da coprire che può essere realizzata con le convenzioni;

c) le modalità con cui i datori di lavoro potranno aderire alle convenzioni;

d) le procedure per l'individuazione dei lavoratori con disabilità che, presentando particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, debbono essere assunti dalle cooperative sociali per poter usufruire delle convenzioni quadro.

(2)(4)(6)

Note:

- 1** Parole soppresse al comma 1 da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
- 2** Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
- 3** Comma 1 sostituito da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
- 4** Parole sostituite al comma 2 da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
- 5** Rubrica dell'articolo modificata da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020
- 6** Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020

Art. 41

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 5, L.R. 41/1996.

Art. 42

(ABROGATO)

(1)

Note:

- 1** Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 43

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Comma 1 abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

2 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2024, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 44

(Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista)

1. La Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 113/1985, è istituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Direttore centrale della Direzione competente in materia di lavoro, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente;

b) quattro esperti in telefonia, scrittura e lettura Braille e con conoscenza delle materie idonee al conseguimento delle qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente.

(1)(3)(4)

1 bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), è previsto anche un componente supplente che sostituisce il componente effettivo in caso di sua assenza o impedimento.

(2)

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennità destinate ai componenti della Commissione.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 30, comma 1, lettera a), L. R. 17/2020

4 Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 30, comma 1, lettera b), L. R. 17/2020